



## **Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia**

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

[www.minoriefamiglia.it](http://www.minoriefamiglia.it)

**alla Commissione Giustizia della Camera**

**Osservazioni sul Disegno di legge n. 2953 "Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile", presentato l'11 marzo 2015 dal Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (audizione del 22 giugno 2015).**

### *1. Un ufficio autonomo specializzato in materia di minori e famiglia.*

L'obiettivo di accentrare in uno stesso ufficio giudiziario le competenze in materia di minori e famiglia è senz'altro meritevole di essere perseguito, per l'esigenza di evitare la frammentazione e la possibile sovrapposizione degli ambiti delle due competenze, pur fra loro differenti per natura e finalità.<sup>1</sup>

Il disegno di legge n. 2953 non attua tale unificazione, scegliendo piuttosto la strada di ridefinire e precisarne i confini.

L'A.I.M.M.F auspica e ritiene possibile la costituzione di un ufficio autonomo che includa entrambe le competenze, ma è preoccupata – consapevole della complessità della materia e dell'importanza dei valori in gioco – che una tale unificazione possa realizzarsi compromettendo gravemente la specializzazione della giurisdizione minorile, nella quale si attua la funzione dello Stato di proteggere l'infanzia e la gioventù (art. 31 Cost.) e il

---

<sup>1</sup> La giurisdizione familiare e quella minorile, pur avendo in taluni procedimenti degli spazi di sovrapposizione (aggravati dalle incertezze derivanti dall'attuale formulazione dell'art. 38 disp. att. c.c.), non sono comunque riconducibili l'una all'altra: la prima, diversamente dalla giurisdizione minorile, tratta in gran parte questioni patrimoniali, in controversie fra adulti nelle quali molto spesso non vi sono figli minori o in cui i genitori non sono generalmente accusati di svolgere in modo inadeguato il loro ruolo: l'esistenza di un pregiudizio dei figli minori è quindi una circostanza solo eventuale.

dovere, nei casi di incapacità dei genitori, di provvedere a che siano assolti i loro compiti (art. 30 Cost), in un contesto di obblighi internazionali in cui la specializzazione è considerata un valore irrinunciabile.<sup>2</sup>

## 2. L'inadeguatezza delle 'sezioni specializzate' dei tribunali ordinari.

La scelta di attribuire le competenze familiari e minorili a 'sezioni specializzate' dei tribunali ordinari – ipotizzata inizialmente dallo stesso Governo – pregiudicherebbe l'attribuzione unitaria delle competenze civili e penali<sup>3</sup> e comprometterebbe in ogni caso l'esclusività delle funzioni svolte dai magistrati.

Infatti, dei 139 tribunali esistenti nel territorio nazionale ve ne sono moltissimi (ben 63) di dimensioni piccole o medio-piccole, nei quali – anche a voler accorpate ai giudizi minorili e alle controversie di famiglia altre materie a contenuto prevalentemente personale – l'esclusività delle funzioni non potrebbe mai essere assicurata, con la conseguenza che i procedimenti in materia di pregiudizio dei minori ex art. 330 e 333 c.c., cioè la massima parte dei procedimenti minorili, sarebbero trattati da giudici che contemporaneamente si occuperebbero di materie completamente differenti, per le quali è richiesto un approccio del tutto diverso.

Per di più, l'esclusività delle funzioni sarebbe compromessa anche per il pubblico ministero minorile, il cui ruolo, in base ai principi del giusto processo, è oggi fondamentale anche per i procedimenti civili di tutela.

Ogni anno alle procure minorili pervengono circa 60.000 segnalazioni<sup>4</sup> dai servizi, dalle forze dell'ordine, gli ospedali, le scuole, le associazioni di volontariato o da semplici cittadini, nelle quali vengono rappresentati elementi di pregiudizio per bambini e

---

<sup>2</sup> Possono ricordarsi, fra le altre, le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile – cd di Pechino – approvate dall'ONU nel 1985; la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989; la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo di Strasburgo del 1996; la Carta di Nizza e il Trattato di Lisbona; le Linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio di Europa per una giustizia a misura di minore del 17 novembre 2010.

<sup>3</sup> Nel penale minorile i giudici devono svolgere, in regime di incompatibilità, ben sei diverse funzioni: quelle di g.i.p., di g.u.p., di componente del collegio dibattimentale (due) e del tribunale del riesame (due), alle quali occorre aggiungere le funzioni di magistrato di sorveglianza e di componente del tribunale di sorveglianza, e non è dunque ipotizzabile che tale settore possa essere trattato in una sezione di tribunale, tanto più se di dimensioni medio-piccole.

<sup>4</sup> In assenza di rilevazioni statistiche ufficiali, il dato complessivo risulta per gli anni 2013 e 2014 da un'indagine eseguita dall'AIMMF nelle diverse sedi territoriali; il numero di tali segnalazioni è superiore di oltre il doppio rispetto a quelle iscritte in ambito penale.

adolescenti, connessi a carenze genitoriali di tipologia e gravità assai diverse (trascuratezze di vario genere, maltrattamenti fisici e psicologici, abusi sessuali).

L'esercizio dell'azione civile delle procure minorili è preceduta da una fondamentale attività di interlocuzione con i servizi e da una conseguente opera di filtro, che in molti casi consente di evitare l'intervento giurisdizionale, riservandolo ai casi nei quali è necessario.<sup>5</sup>

L'adeguatezza e l'effettività di tale intervento verrebbe mortificata se il relativo ruolo fosse attribuito alla procura ordinaria, priva della necessaria specializzazione e che – per le sue funzioni generali, di stampo penalistico – non ha consuetudine al necessario lavoro di confronto con i servizi e di costruzione di percorsi benèfici per i minori e le loro famiglie.

### 3. Le condizioni fondamentali per la specializzazione.

Nel nostro ordinamento, la giurisdizione minorile ha potuto svolgere la sua funzione grazie a tre condizioni imprescindibili che ne hanno consentito la specializzazione: l'esclusività delle funzioni; la composizione mista dell'ufficio giudicante; l'attribuzione al medesimo ufficio dell'intervento civile di tutela e di quello penale.<sup>6</sup>

A) **L'esclusività delle funzioni** è stata attuata mediante la costituzione di un ufficio con pianta organica propria, a partire dalla legge del 9 marzo 1971, n. 35, con la quale ha avuto sostanzialmente inizio la storia della giurisdizione minorile in Italia.

Già la Camera dei Deputati, nel novembre del 2003, ha considerato tale esclusività

---

<sup>5</sup> L'importanza di quest'opera di filtro e della successiva partecipazione dei pubblici ministeri ai giudizi instaurati è data dal fatto che essa costituisce la condizione imprescindibile per consentire al giudice di mantenere una posizione di terzietà, secondo le regole di cui all'art. 111 Cost.: il depotenziamento dei pubblici ministeri minorili sarebbe strategicamente miope, perché solo la valorizzazione del loro ruolo può consentire di rafforzare le garanzie del giusto processo e assicurare, al tempo stesso, che non si perda l'effettività dell'intervento giudiziario di tutela.

<sup>6</sup> Il bilancio della giustizia minorile di questi decenni è ampiamente positivo. Il processo penale minorile, in cui dal 1988 sono presenti forti connotati di tipo rieducativo, è considerato in sede internazionale un sistema di eccellenza da imitare, e in ambito interno costituisce un prezioso laboratorio in cui si sono sperimentati istituti come la messa alla prova, l'irrilevanza del fatto e la mediazione penale che, pur in parte modificati, stanno trovando applicazione in tutto l'ordinamento.

In ambito civile (al di là della rappresentazione di alcuni media, secondo cui ragioni meramente economiche starebbero alla base dei provvedimenti di allontanamento), gli interventi sul pregiudizio di controllo della responsabilità genitoriale hanno consentito lo svuotamento degli istituti, che nel 1968 vedevano ricoverati ben 172.197 minori (*dati annuario ISTAT*): al 31 dicembre del 2012 i minori accolti in strutture comunitarie erano 14.255 e quelli in affidamento familiare 14.194 (*Quaderni della ricerca sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 31*), con un tasso di allontanamento rispetto ai minori residenti nel territorio del 2,9 per mille, di gran lunga inferiore rispetto a paesi europei quali la Francia, la Germania, il Regno Unito o la Spagna (che hanno rispettivamente un tasso del 9, 8, 6 e 4 per mille: dati Eurochild 2010, riportati nel *Quaderno n. 55 del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza*).

come costituzionalmente obbligata, ritenendo contrario al principio di protezione dell'infanzia e della gioventù di cui all'art. 31 la riforma allora proposta di creare sezioni specializzate ai cui componenti era possibile devolvere, oltre a quelli di famiglia e minorili, anche altri affari civili (seppure "*in casi eccezionali*" e per "*imprescindibili esigenze di servizio*").<sup>7</sup>

L'esclusività è imposta dalla natura del ruolo del giudice minorile, che in ambito civile non è riconducibile a una distribuzione di torti e ragioni, come negli altri processi, ma riveste una dimensione dinamica, anche attraverso l'apporto di un'avvocatura specializzata, diretto a superare la situazione di pregiudizio e a ricomporre le relazioni familiari, in un ambito funzionale al regolare e armonico sviluppo psicofisico della persona di età minore, con risposte di giustizia adottate in concreto, e quindi diversificate per ciascuna situazione.<sup>8</sup>

La peculiarità del ruolo trova una significativa conferma nel processo penale minorile, caratterizzato dalla finalità di un pieno recupero dell'imputato minorenni, nel quale l'intervento del giudice presenta le stesse caratteristiche di flessibilità, dinamicità, e la medesima dimensione prognostica e progettuale.

Data l'importanza dei valori in gioco e le caratteristiche del ruolo, del tutto peculiare, è dunque indispensabile che i magistrati che si occupano di minorile possano concentrarsi su questo tipo di giudizi, senza doverne trattare altri che richiedano un approccio ordinario, completamente diverso.<sup>9</sup>

## **B) La composizione mista dell'ufficio**

Le norme minorili sono inevitabilmente formulate con clausole generali molto ampie, perché per la decisione sono determinanti le concrete caratteristiche di ogni singolo caso, essendo in gioco valori fondamentali che non tollerano omologazioni: il giudice, di volta in

---

<sup>7</sup> Pregiudiziale di costituzionalità approvata dalla Camera dei Deputati il 5 novembre 2003, riferita al disegno di legge governativo n. 2517.

<sup>8</sup> L'art. 333 c.c. utilizza l'espressione assai generica di "*provvedimenti convenienti, secondo le circostanze*". La Cassazione ha definito come '*proattivo*' il ruolo svolto dal giudice minorile, che non è limitato a verificare la funzionalità del progetto all'effettivo recupero della funzione genitoriale, ma '*inteso a sperimentare tutte le possibilità di successo del progetto e ad apportare tutte le modifiche che si rendano a tale fine necessarie nel corso della sua attuazione*' (Cass. 15 luglio 2014, sez. 1, n. 16175; conf. Cass. 7 ottobre 2014, sez. 1, n. 21110).

<sup>9</sup> La diversità di approccio la si constata, ad esempio, anche nella fase istruttoria, nella quale non si tratta soltanto – come accade negli altri processi – di accertare un fatto verificatosi nel passato: le stesse modalità di svolgimento degli atti istruttori, spesso assai delicati, incidono positivamente (o negativamente) sulla situazione oggetto del giudizio, a volte quanto se non più della decisione stessa.

volta, è chiamato a comprendere ogni concreta situazione e a trovare un vestito *'su misura'*, in mancanza del quale l'intervento giudiziario può addirittura rivelarsi di danno per lo stesso soggetto minore di età.

Nella giustizia minorile i profili psicologici, pedagogici, sociologici – che caratterizzano ogni singola situazione – sono imprescindibili per la decisione (a differenza di quanto accade nel diritto di famiglia, in cui rilevano solo per alcune cause), ed è pertanto fondamentale che il collegio sia integrato con la componente onoraria, come ha affermato molte volte la Corte Costituzionale,<sup>10</sup> fino alla recente sentenza n. 1 del 2015, che con pronuncia dichiarativa di incostituzionalità ha ancora una volta ribadito che l'interesse del minore *'trova adeguata tutela proprio nella particolare composizione del giudice specializzato'* e che tale composizione è prevista *'per garantire decisioni attente alla personalità del minore e alle sue esigenze formative ed educative'*.<sup>11</sup>

### **C) L'attribuzione allo stesso ufficio delle competenze civili e di quelle penali**

Come afferma la relazione al disegno di legge, in materia minorile le competenze civili e penali sono inscindibili, perché vi è una stretta connessione *"tra il disagio adolescenziale e un esercizio inadeguato della responsabilità genitoriale"*, ed è quindi importante *"che i magistrati che intervengano su uno dei due fronti conoscano e operino anche sull'altro"*, secondo quanto emerge del resto dalla stessa normativa in base alla quale il giudice penale minorile può emettere provvedimenti civili a protezione del minore (art. 32 del d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448).<sup>12</sup>

La specializzazione necessaria al riconoscimento dei diritti della persona minore di età quale essere umano in formazione fa superare la tradizionale distinzione fra giudici civilisti e penalisti, e qualifica un intervento giudiziario complesso e specializzato che non può prescindere dall'unitarietà della funzione.

---

<sup>10</sup> Tra le tante, vedi Corte Cost. n. 222 del 1983, n. 172 del 2001, n. 330 del 2003

<sup>11</sup> Ciò non significa che non sia auspicabile che vengano meglio definiti i meccanismi di selezione, i percorsi di formazione e le funzioni delegabili ai giudici onorari, risorsa importante anche in sede istruttoria sia sotto forma generale di possibilità di affiancamento al giudice togato, sia in ogni caso anche autonomamente per specifiche funzioni delegabili preventivamente definite (ad esempio in materia di ascolto del minore, di audizione delle coppie aspiranti all'adozione, di ricerca delle origini ex art. 28 della legge n. 184/83, di autorizzazione ex art. 31 del T.U. sull'immigrazione, di monitoraggio del minore imputato durante alla messa alla prova, di interlocuzione con gli operatori dei servizi ...); sul punto si rinvia al documento "Per una giustizia a misura di minore" approvato dall'AIMMF il 22 febbraio 2013.

<sup>12</sup> La rilevanza di questo aspetto è confermata dalla stessa disposizione in base alla quale nei tribunali minorili *"l'assegnazione degli affari è disposta in modo da favorire la diretta esperienza di ciascun giudice nelle diverse attribuzioni della funzione giudiziaria minorile"* (Decr. Lvo 28 luglio 1989, n. 272, art. 2).

#### *4. La questione della prossimità.*

L'unica via per giungere all'unificazione delle competenze – rispettando i presupposti fondamentali della specializzazione – è la costituzione di uffici autonomi, sganciati dall'angusta dimensione territoriale della gran parte degli attuali tribunali.

E' inevitabile, cioè, riferirsi a un bacino di utenza più ampio, accorpendo i circondari dei tribunali di dimensioni medio-piccole, secondo l'articolato progetto contenuto nella proposta di legge n. 2461 presentata alla Camera dei Deputati il 17 giugno 2014.<sup>13</sup>

Tale proposta, al fine di garantire la prossimità necessaria per alcune delle funzioni svolte, prevede che l'ufficio possa tenere udienza in sedi distaccate,<sup>14</sup> secondo un modello del resto già sperimentato in alcuni tribunali minorili.<sup>15</sup>

L'unico modo per coniugare un'effettiva specializzazione con le esigenze di prossimità è superare l'idea che il magistrato debba esercitare le funzioni in un'unica sede, e adottare modelli nuovi, secondo quanto avviene da tempo in molti ordinamenti stranieri proprio in quest'ambito<sup>16</sup> e in Italia nel settore della sorveglianza, nel quale i singoli magistrati svolgono le funzioni 'di prossimità' nella propria sede, mentre compongono il Tribunale specializzato nella sede distrettuale.

#### *5. Alcune osservazioni più specifiche*

*5.1.* Ove si ritenesse che non vi siano, allo stato, le condizioni politiche e/o economiche per realizzare un ufficio autonomo come quello indicato – che coniughi la specializzazione con la prossimità – l'A.I.M.M.F. apprezza la strada seguita dal disegno di legge, volta a

---

<sup>13</sup> Dal titolo "Istituzione del tribunale per la persona e le relazioni familiari, nonché delega al Governo per l'organizzazione dei relativi uffici", d'iniziativa dei deputati Antezza, Iori, Albanella, Amoddio, Arlotti, D'Incecco, Giulietti, Morani, Patriarca, Sbroliini e Vennitelli.

Di contenuto analogo, al Senato, è stato presentato il disegno di legge n. 1238, d'iniziativa dei senatori Lumia, Casson, Capacchione, Cucca, Filippin, Ginetti e Lo Giudice.

L'AIMMF, nel febbraio del 2013, ha approvato il documento "Per una giustizia a misura di minore", separatamente depositato, in cui ha sviluppato considerazioni e proposte per certi versi analoghe.

<sup>14</sup> Individuate dal C.S.M. "in considerazione dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti e del carico di lavoro"

<sup>15</sup> In passato, ad esempio, al Tribunale per i Minorenni di Venezia e attualmente al Tribunale per i Minorenni di Brescia, le cui tabelle prevedono che alcune udienze si tengano a Bergamo, avvalendosi delle strutture del locale tribunale ordinario.

<sup>16</sup> Ad esempio, pur in diversa forma, in Francia e nel Regno Unito.

salvaguardare quanto meno l'autonomia dei Tribunali ed delle Procure Minorili (e con essa il valore dell'esclusività delle funzioni nei procedimenti civili più delicati e complessi), e diretta a chiarire e ridefinire i confini fra le competenze del tribunale ordinario e quelle del tribunale per i minorenni.

5.2. In particolare:

a) è molto opportuno l'intervento sull'art. 38 delle disp. att. (con l'eliminazione del riferimento ai provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo comma del medesimo articolo) che, nel rendere più intellegibile la norma attualmente in vigore, attribuisce al tribunale specializzato la competenza per un provvedimento particolarmente invasivo come quello della decadenza;

b) di contro, sarebbe opportuno espungere dallo stesso art. 38 disp. att. l'inciso *'fra le stesse parti'*, in modo da chiarire che per i provvedimenti meramente limitativi della responsabilità genitoriale in corso di procedimento pendente innanzi al Tribunale ordinario (in concreto difficilmente distinguibili da quelli che attengono all'esercizio della responsabilità), la competenza rimane allo stesso Tribunale ordinario anche se la domanda sia proposta dal pubblico ministero, in nome delle esigenze prevalenti del *simultaneus processus*;

c) è altrettanto apprezzabile il trasferimento ai tribunali minorili del settore dei minori stranieri non accompagnati, che è oggi frammentato e in gran parte di competenza dei giudici tutelari, con difficoltà enormi perché gli stessi magistrati sono chiamati a trattare anche procedimenti ordinari, del tutto diversi; l'urgenza di questa modifica meriterebbe una strada privilegiata che ne consenta l'entrata in vigore in tempi rapidi, ancor prima di ogni intervento sul rito e sulle funzioni attribuite al tutore.<sup>17</sup>

5.3. Nell'ottica del disegno di legge di ridefinire i confini fra le due competenze, dovrebbero essere inoltre attribuite agli uffici minorili:

-) la ratifica degli affidi consensuali, cui provvede attualmente il giudice tutelare ex art. 4 della legge n. 184 del 1983, e che sarebbe invece necessario attribuire al pubblico ministero minorile, quale titolare dell'azione civile a tutela del minore ex art. 330 e 333 c.c. e 8 della legge n.184 (così modificando l'attuale formulazione del sesto comma dell'art. 4,

---

<sup>17</sup> Già oggi, infatti, gli artt. 344 c.c. e 371 c.c. attribuiscono al giudice tutelare ampi e incisivi poteri di intervento e di decisione a protezione del minore, anche grazie all'assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni svolte

che assegna invece in modo anomalo questo compito al giudice tutelare);

-) l'amministrazione di sostegno nell'ultimo anno della minore età, in modo analogo a quanto avviene per l'interdizione (artt. 416 c.c. e 40 disp. att.);<sup>18</sup>

-) l'autorizzazione al riconoscimento agli infrasedicenni prevista dall'ultimo comma dell'art. 250 cod. civ., che è strettamente connessa all'andamento del relativo procedimento di adottabilità (art. 11 della legge n. 184 del 1983, sesto comma);

-) l'intervento giudiziale previsto dal quarto comma dell'art. 250 cod. civ. nel caso di rifiuto dell'altro genitore al riconoscimento, in ordine al quale sono comunque prevalenti profili che attengono al pregiudizio.

5.4. Il disegno di legge prevede solo per il pubblico ministero che l'attribuzione degli affari rientranti nella competenza della sezione specializzata sia *'almeno in misura prevalente'* (art. 1 lett. b punto 4).

Una tale previsione dovrebbe essere estesa, in termini ancor più stringenti, agli stessi magistrati che compongono la sezione, che nei tribunali più grandi – ove il flusso degli affari lo consente – dovranno poter trattare in via esclusiva gli affari rientranti nella competenza della sezione specializzata.

5.5. Sul piano ordinamentale e processuale si ritiene fuorviante l'espressione adoperata dall'art. 1 lett. b) punto 3) del disegno di legge, in base alla quale si assicura alle sezioni specializzate del tribunale *"l'ausilio dei servizi sociali e di tecnici specializzati"*, le cui professionalità, secondo la relazione illustrativa, *"si sono formate nell'esperienza del tribunale per i minorenni"*.

In realtà, come si è detto, l'esperienza dei tribunali per i minorenni è caratterizzata dalla composizione mista dell'organo giudiziario e non dalla presenza di *"ausiliari"* (che sono privati, estranei alla giurisdizione, nominati di volta in volta dal giudice ex artt. 61 e 68 c.p.c. al di fuori di un sistema di specializzazione della funzione dell'organo giudicante).

Di contro, i servizi del territorio – le cui funzioni istituzionali sono già organicamente disciplinate dall'ordinamento – sono e devono rimanere estranei all'esercizio della giurisdizione, limitandosi ad assicurare al giudice la conoscenza della condizione dei minori di età e delle loro relazioni secondo il modello dell'assunzione di informazioni dalla pubblica

---

<sup>18</sup> Si tratta di misure che spesso sono connesse a procedimenti a tutela già avviati e pendenti presso il tribunale per i minorenni



amministrazione, e a collaborare all'adempimento delle prescrizioni, per rimediare alle situazioni di pregiudizio, attuando gli interventi di protezione e di cura.

6. *E' necessario intervenire sul processo.*

Il disegno di legge omette di affrontare uno dei problemi più gravi della giustizia civile minorile, cioè la carenza di norme sul processo e sull'esecuzione.

In particolare (mentre il procedimento di adottabilità è regolato dalla legge n. 183 del 1984) manca qualsiasi tipo di disciplina normativa dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., cioè la massima parte dei procedimenti civili trattati dai Tribunali per i Minorenni.

L'attuale modello di procedimento camerale 'puro' previsto dall'art. 336 cod. civ. – secondo cui è il giudice a stabilire di volta in volta le regole del processo, pur nel rispetto dei principi generali – ha come conseguenza inevitabile che ciascun Tribunale si regoli in modo diverso,<sup>19</sup> con grave disorientamento per gli utenti.

Per contribuire a rimediare a una situazione che da anni è stata denunciata da tutti gli operatori del settore, l'AIMMF, anziché offrire un proprio isolato contributo, ha preferito promuovere un tavolo, al quale ha già da alcuni mesi invitato l'ANM e le associazioni forensi specializzate, nel convincimento che il confronto e la condivisione fra magistrati e avvocati arricchisca la qualità delle proposte, rendendole più affidabili per il legislatore.

I lavori del tavolo stanno per concludersi, e ci si riserva pertanto di documentarne l'esito nei prossimi giorni.

Roma 6 luglio 2015

Il Segretario Generale  
Susanna Galli

Il Presidente  
Francesco Micela

---

<sup>19</sup> Anche su aspetti di grande rilievo – come i presupposti per la nomina di curatore speciale, le modalità di attuazione del contraddittorio, il regime di impugnabilità dei provvedimenti provvisori, l'esecuzione – sui quali si sono appuntate alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo